

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXCIX**

n. **37**

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DEROGHE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SEL-
VATICA E DI PRELIEVO VENATORIO PREVISTE
DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE**

(Anni 2004-2005)

*(Articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e successive modificazioni)*

Presentata dal Presidente della regione Campania

Trasmessa alla Presidenza il 10 novembre 2005

PAGINA BIANCA



Regione Campania
Il Presidente

RELAZIONE

di cui al comma 5 dell'art.19/bis della Legge 157/92
Legge 3 ottobre 2002, n.221

Annualmente le Regioni devono emanare i calendari venatori con i tempi, le modalità, i luoghi e le specie cacciabili anche in attuazione delle direttive europee e delle convenzioni internazionali.

Con la Legge 3 ottobre 2002, alla legge 157/92, è stato aggiunto l'art.19/bis, per regolamentare l'applicazione delle "deroghe" previste dall'art.9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979.

Al comma 1 del citato articolo 19/bis viene stabilito che "le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'art.9, ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della stessa direttiva ed alle prescrizioni della presente legge."

La Regione Campania, in assenza di una specifica tradizione al prelievo delle specie cacciabili oggetto di deroga, e per scelta di politica venatoria, ha ritenuto di escludere le stesse dai calendari venatori annuali e pertanto non è stato autorizzato, per l'annata venatoria 2004/2005, l'abbattimento di alcun esemplare delle specie in argomento.

Antonio Bassolino